



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Decreti Intorno alla riforma delle Monache, cauati dal Santo Concilio di Trento.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

non ritornare poi di nuouo al primo capitolo; accioche seruato il medesimo ordine e progresso, non si intermetta mai l'uso di questo sacro esercizio.

Oltre a ciò comandiamo, che anco queste Constitutioni sieno frequentemente lette; accioche le Monache per la frequente rammemorazione de' salutar precetti, diuentino più diligenti in eseguire il loro officio.

Per il che ammoniamo la Superiore, che non manco col suo esempio inuiti, che con l'autorità constringa le altre, ad offeruare intieramente gli ordini.

Finalmente si comanda a tutti i Confessori di Monache, che leggano una uolta vniuersalmente ad esse tutte, e dichiarino tutti questi Decreti (i quali procuraremo, che quanto prima sieno a comune utilità della Prouincia dati alla Stampa tradotti in volgare) e le esortino efficacemente ad offeruarli in ogni parte, come sono tenute di fare.

Il Vescouo con suo editto, ogni anno più volte, secondo che gli parerà necessario farà notificare volgarmente al popolo, & a ciascun Monasterio di Monache, & alle loro Superiori le presenti constitutioni dandone loro copia.

Non è nostra mente, che le Monache le quali viuono sotto obligatione di constitutioni e di regola più stretta, si partano dal solito lor modo & istituto di vita; ma comandiamo, che insieme con quello, offeruino anco questi Decreti.

Per maggior compimento dell'opera, si è posta quella parte della riforma de' Regolari del Santo Concilio di Trento che tocca alle Monache, insieme con alcune lettere Papali alle medesime appartenenti: di onde, come riui da fonte, sono procedute le riforme delle presenti Constitutioni Prouinciali.

DECRETI

Intorno alla riforma delle Monache, cauati dal Santo Concilio di Trento.

Señ. 15. de Reg. cap. 1. **C**onoscendo il Santo Concilio, quanto splendore, & utilità venga nella

Chiesa di Dio, dalli Monasterij piamente instituti, & rettamente governati; ha giudicato necessario di comandare, come con questo Decreto comanda, accioche più facilmente, & prestamente l'antica & regular disciplina, oue ella è caduta, sia ristorata, & doue s'è conseruata, più fermamente si mantenga; che tutti i regolari dell'vno & l'altro sesso, instituiscono, & compongano la lor vita, secondo che ordina la regola che hanno profesata: & sopra il tutto, che offeruino fedelmente tutte quelle cose che appartengono alla perfettione della lor professione, come sono i voti d'obedienza, pouertà, & castità, & se altri voti d'precetti ci sono particolari e proprii di alcuna regola & ordine, così pertinenti all'essenza di essi voti, come della vita, viuere, e vestito commune: & che i Superiori, così ne' Capitoli generali & prouinciali, come nelle loro visitationi, le quali non lascino di fare a suoi tempi, vniuersalmente ogni cura & diligenza, perche niuno si discosti da questi voti e precetti; essendo cosa manifesta, che da essi Superiori non possono essere rimesse quelle cose, che appartengono alla sostantia della vita regolare: percioche se quello oue stà fondata tutta la disciplina regolare, non sarà perfettamente conseruato, è necessario che tutto l'edificio ruini.

Non sia adunque lecito ad alcuno de' regolari, così dell'vno come dell'altro sesso, possedere & tenere come proprii, nè per nome del Conuento, beni stabili ò mobili, di qualunque qualità si siano, & in qualunque modo da esso acquistati; ma subito tali beni siano consegnati a' Superiori, & al Conuento incorporati. Nè per l'auuenire i Superiori possano conceder beni stabili ad alcun Regolare, nè pur in vsufrutto, ò vsò, administratione, ò commenda; ma l'administratione de' beni de Monasterii ò Conuenti, appartenga a' soli officiali di quelli, da essere rimossi a beneplacito de Superiori. I quali Superiori habbiano anco a concedere l'vsò de' beni mobili a Regolari talmente, che sia conueniente allo stato della pouertà che hanno promessa; si che non vi siano cose superflue, nè anch'alcuna che non sia necessaria.

E se



E se alcuno sarà trouato ò conuinto di tenere altramente cosa alcuna, sia priuato per due anni di voce attua & passua; e di più sia punito anco secondo le constitutioni della sua regola & ordine.

Cap. 3. Concede il Santo Concilio a tutti gli Monasterii, e case Regolari, così d'huomini, come di donne, se ben fossero de' mendicanti (eccetto però de' Frati Cappuccini di San Francesco, & di quelli che sono chiamati minori di obseruanza) che per l'auuenire possano possedere beni stabili; ancora che a questi fosse ciò dalle loro Constitutioni prohibito, ouero per Priuilegio Apostolico non concesso: e se qualche luogo de' predetti, a quale sia stato per autorità Apostolica permesso di possedere simili beni, fosse stato di essi spogliato; determina che tutti gli siano restituiti: & ne' predetti Monasterii & case di huomini & donne, che possedono, ò non possedono beni stabili, sia costituito, & sempre nell'auuenire conseruato quel numero solamente di persone, ilquale, ò dalle proprie entrate de' Monasterii, ò dalle consuete limosine, possa essere commodamente sostentato.

Nè per l'auuenire sia lecito di erigere simili luoghi, senza hauerne prima licenza dal Vescouo, nella cui Diocesi hanno ad essere eretti.

Cap. 5. Rinouando il Santo Concilio la Constitutione di Bonifacio Ottauo, laquale incomincia: [Periculoso,] comanda a tutti i Vescouo, con protestatione del Giudicio diuino, & minacce dell'eterna maledittione; Che in tutti i Monasterii ad essi soggetti con l'autorità loro ordinaria, e ne gli altri con quella della Sede Apostolica, procurino con ogni studio, che la clausura delle Monache, oue è stata violata, sia con diligenza restituita, & oue è incorrotta, sia conseruata; raffrenando con censure Ecclesiastiche & altre pene, posposta ogni appellatione, chi uollesse in questo disubidire & contradire; dimandando anco perciò, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare; ilquale aiuto esorta il Santo Concilio tutti i Prencipi Christiani a porger loro; questo istesso commettendo a tutti i Magistrati secolari, sotto

pena di scomunicazione, nella quale incorrano ipso facto.

Nè sia lecito ad alcuna Monaca dopò la professione, sotto qual si voglia pretesto uscir del Monasterio, nè anco a breve tempo, se nõ per legittima causa, da essere approbata dal Vescouo; non ostante ogni sorte di indulti & priuilegii. Non sia medesimamente lecito ad alcuno, di qualunque sorte, conditione, sesso, ouero età si sia, senza licenza in scritto del Vescouo, ò Superiore, entrar dentro la clausura del Monasterio, sotto pena di scomunicazione, nella quale ipso facto s'incorra.

Et il Vescouo, ouer Superiore, non conceda per modo alcuno licenza d'entrar ui, etiam per vigore di qualunque facultà ò indulto concesso fin' hora, ò da conceder per l'auuenire, se non ne i casi necessarii.

E perche i Monasterii delle Monache, i quali sono situati fuori delle mura della Città, ò Terra, sono esposti alla violentia de' mali huomini, & ad altri inconuenienti, senza esser molte volte da alcuno custoditi; procurino i Vescouo, & gli altri Superiori, se così loro parerà expediente; che le Monache siano ridotte da quegli ad altri Monasterii noui ò antichi, dentro le Città ò Terre popolate, domandando a questo l'aiuto del braccio secolare se ne sarà bisogno; & costringendo cõ censure Ecclesiastiche chi impedisse, ò non uollesse obedire.

Cap. 6. Comanda strettamente il sacro Concilio, acciò che tutte le cose si facciano rettamente, & senza alcuna fraude; che l'electione dell'Abbadessa, & d'ogni altra Preposta, debba esser fatta a voti secreti, si che i nomi di quelle che eleggono non siano mai publicati: e se contra la constitutione di questo Decreto alcuna sarà eletta, la electione sia nulla & di nessun valore.

Cap. 7. L'Abbadessa, & Priora, ouer qualunque altra Superiore di qual si uoglia nome, sia eletta di età non minore di anni quaranta, & che habbia viuuto otto anni laudabilmente dopò la espresia professione; ma se non si trouerà chi habbia queste qualità in quello stesso Monasterio, se ne possa eleggere vna di vn'altro del



del medesimo ordine; & se anco questo parerà incommodo al Superiore, che è Presidete all'electione, eleggasi di quelle del medesimo Monasterio, che habbiano passati trenta anni, e che habbiano viuuto almeno cinque anni rettamente dopò la professione, consentendo a questo il Vescouo, ò altro suo Superiore.

Ma nessuna sia fatta superiore di due Monasterii; & se alcune in qua' unque modo si sia, ne tengono due ò più, siano colette fra sei mesi resignarli tutti eccetto vno; & non gli hauendo resignati fra quel tempo, tutti vachino senz'altro.

Il Vescouo poi, ò altro Superiore, il quale è Presidete alla electione, non entri nella clausura del Monasterio, ma alla fenestrella delle crati ò ferrate, oda, ò riceua i voti di ciascuna.

Nelle altre cose si offeruino le Constitutioni di ciascuno ordine, ouero Monasterio.

Cap. 9. I Monasterii sottoposti immediatamente alla Santa Sede Apostolica, anchora sotto il nome de' capitoli di San Pietro, ò di San Giouanni, ò qual si voglia altro nome; siano gouernati da' Vescouai, come delegati della detta Sede, non ostante qualunque cosa in contrario.

Ma quelli che sono gouernati da' deputati ne' Capitoli generali, ò da altri Regolari, siano lasciati nella cura & custodia loro.

Cap. 10. Attendano diligentemente i Vescouai, & altri Superiori de' Monasterii delle Monache, che nelle loro Constitutioni esse siano auisate di confessarsi & comunicarsi almeno vna volta al mese; a fine che con questo salutar presidio si fortifichino, per poter gagliardamente superare tutti gli assalti & impugnationi del Demonio.

Et oltre il Confessore ordinario, vn'altro straordinario due ò tre volte all'anno sia loro offerto dal Vescouo, & da altri Superiori, per vdirle in confessione. E proibisce il Santo Concilio, che il Santissimo Corpo di Nostro Signore Giesu Christo, sia conseruato dentro il Choro, ouero oserraglio del Monasterio; volendo che sia tenuto nella Chiesa pubblica, non ostante qual si voglia Indul-

to ò Priuilegio.

Cap. 15. In qualunque Religione, così di huomini come di donne, nõ si faccia la professione innanzi i sedeci anni compiuti; nè sia ammesso alla professione, chi per minor tempo d'vn'anno dopò l'hauer preso l'habito sarà stato in proua; & la professione fatta innanzi sia nulla, & nõ induca alcuna obligatione all'osseruanza di alcuna Regola, ò Religione, ò Ordine, ouero ad altri effetti di qualunque sorte.

Cap. 16. Non sia anco valida alcuna rinuncia, ouer obligatione fatta innanzi la professione, anchora con giuramento, ò in fauore di qualunque causa pia; se non è fatta con licenza del Vescouo, ouero del suo Vicario, dentro i due mesi profissimi innanzi la professione; nè altrimenti s'intenda hauer il suo effetto, se non dopò che sia seguita la professione; e se ella sarà fatta altramente, anco con espresa rinuncia di questo fauore, & con giuramento, sia nulla e di nessun'effetto.

Finito il tempo del nouiziato, i Superiori ammettano a far professione le nouizze che haueranno trouate habili, ouero le madino fuori del Monasterio. Ma innanzi la professione della Nouitia, mentre che ella stà in proua, non sia dato sotto qual si voglia pretesto da' suoi Padri, parenti, ò curatori cosa alcuna de' beni di essa al Monasterio, eccetto il vitto, & vestito; accioche da questa occasione che il Monasterio posseda tutta ò la maggior parte della sua sostanza, non le sia il partire impedito, ò partendo non possa facilmente recuperare il suo.

Anzi comanda il Santo Concilio sotto pena di scomunicatione, a quelli che danno, & a quelli che riceuono, che questo non si faccia per modo alcuno, & che si restituisca a quelle che si partono innanzi la professione, tutto quello che era suo; & perche ciò si faccia rettamente, adopri il Vescouo ancora le censure Ecclesiastiche, se sarà bisogno.

Cap. 17. Prouedendo il Sacro Concilio alla liberta della professione delle Vergini che si vogliono dedicare a Dio; statuisce e determina, che se quella che vuol pigliare l'habito regolare, sia di

età



età maggiore di dodeci anni; non lo pigli, nè dopò la medesima ò altra faccia professione, innanzi che il Vescouo, ouero essendo egli absente ò impedito, il suo Vicario, ouero alcuno a loro spese da essi deputato, diligentemente hauerà ricercato la volontà della vergine, se è sforzata, ò sedotta, & se sà ciò che si faccia; & se la volontà di quella sarà conosciuta esser pia e libera, e che ella habbia le conditioni che si ricercano secondo la regola di quel Monasterio & ordine, e se il Monastero sarà idoneo; liberamente le sia lecito il farui professione: & accioche il Vescouo possa sapere il tempo di tal professione, sia obligata la Superiore di quel Monasterio farglielo intendere vn mese innanzi; ilche se ella nõ farà, sia sospesa dall'officio, per quanto tempo parerà al Vescouo.

**Cap. 18.** Sottopone il sacro Concilio all'escommunicatione tutti, e ciascuno di qualunque qualità & conditione si siano, così clericici come laici, secolari & regolari, & in qualunque dignità costituiti, se per qualunque modo haueranno indotto alcuna vergine, ò vedoua, ouer'altra qual si sia donna contra sua voglia (eccetto ne' casi espressi in ragione) ad entrar in Monasterio, ouero a pigliar l'habito in qual si voglia Religione, ò a far professione; & coloro ancora, che haueranno dato in questo caso consiglio, aiuto, ò fauore; & quei che sapendo quella non entrar spontaneamente nel Monasterio, ouero pigliare l'habito, ouero far professione, haueranno in qualunque modo interposto, ò la presentia, ò il consenso, ò l'auttorità.

A simile scomunicatione sottopone ancora quelli, che in qualunque modo senza giusta causa haueranno impedito la santa volontà delle vergini, ò d'altre donne, di pigliar il velo, ò di far voti. E si offeruino tutte e ciascuna di quelle cose che bisogna farsi innanzi la professione, ò in essa professione, non solo ne' Monasteri soggetti al Vescouo, ma anco in tutti gli altri; eccettuandosi però da queste cose, le donne che si chiamano penitenti, ouero conuertite, nelle quali si offeruino le loro constitutioni.

**Cap. 19.** Qualunque persona regolare, che pre

tenda di esser entrata nella Religione per forza, ò per paura, ouero che anco dica di hauer fatta la professione innanzi la debita età, ò cosa simile, & voglia lasciar l'habito per qual si ueglia causa, ouero anco partirsi con l'habito senza licenza de' Superiori; questa tale non sia ascoltata, se non solamente dentro di cinque anni, numerati dal giorno della professione, & all'hora non sia ascoltata altramente, se non hauerà dedutto le cause che ella pretende, dinanzi al suo Superiore, & all'Ordinario; & se innanzi per se stessa hauerà spontaneamente lasciato l'habito, per nessun modo sia più ammessa ad allegare causa di sorte alcuna; ma sia costretta di ritornar al Monasterio, e sia punita come apostata; & fra tanto non sia aiutata da alcun priuilegio della sua religione.

Di più nessun regolare si trasferisca a religione più larga, per vigore di qualunque facultà, nè si dia licenza ad alcuni d'essi di portare occultamente l'habito della sua religione.

**Cap. 20.** Comanda il Sacro Concilio, che tutte e ciascuna delle cose contenute ne' soprascritti Decreti, siano offeruate in tutti i Conuenti, Monasteri, Collegii, & case di qualunque Monache, vergini, & vedoue, che viuono sotto qual si voglia gouerno, ancor che di militia, anco Gierosolimitana, & qualunque nome habbiano; & siano sotto qualunque regola, soggettione, & dependentia di qualunque ordini di mendicanti, ò non mendicanti, ò di altri Monachi regolari, ouero di qualunque Canonici; non ostanti tutti i loro priuilegi di qual si voglia sorte, & constitutioni e regole, ancor giurate; & consuetudini, & prescriptioni, anco immemorabili.

Ma se vi sono alcuni regolari, così huomini come donne, che viuono sotto regola & statuti più stretti, non intende il Santo Concilio di rimouer quelli dal loro instituto & offeruanza, eccetto nella facultà di hauer beni stabili in comune. E perche il Sacro Concilio desidera, che tutte, e ciascuna delle sopradette cose, siano quanto più presto mandate ad executione; comanda a tutti i Vescouo, & a tutti gli altri Superiori, che incontinenti



tinente le effequiscano; & efforta ancora il detto Santo Concilio tutti i Rè, Principi, Republiche, e Magistrati, & in virtù di santa obediencia comanda loro, che vogliano prestare il suo aiuto, & interponer la lor auctorità, ogni volta che ne saranno ricercati, per l'effecutione della riforma contenuta di sopra; accioche senza alcuno impedimento le cose già dette siano rettamente effequite à laude di Dio onnipotente.

## LETTERE

De Sommi Pontefici appartenenti alle Monache riferite in sostanza.

Constitutione di Pio V. sopra la clausura delle Monache.

Con questa constitutione &c. Con auctorità Apostolica per tenore delle presenti ordiniamo, che tutte le Monache presenti & future, di qualunque religione & ordine, benche di militia ancora della Gierosolimitana, le quali ò già sono riceute, ò per l'auuenire si riceueranno in qual si voglia Monastero e casa, e tacitamente ouero espressamente siano professè, ancorche fossero Conuerse, ò si chiamassero con qual si voglia altro nome, se bene per l'institutioni ò fondationi della regola loro non fossero tenute alla clausura, & che non ci fosse memoria, che mai fusse stata offeruata ne' loro Monasteri ò case; debbano per l'auuenire starli sotto perpetua clausura ne' suoi Monasteri ò case, se condo la forma della constitutione di Bonifacio Papa VII. di felic. memoria nostro predecessore, che incomincia [Pericoloso] approuata, & rinouata dal Sacro Concilio di Trento; laquale noi ancora con la detta auctorità approuiamo, & rinouiamo in tutto & per tutto; & comandiamo che strettamente sia offeruata.

Se alcune Monache saranno, le quali sotto pretesto di consuetudine immemorabile, ouero institutione ò fondatione di regola, facciano in qualunque modo resistenza ostinatamente a questa clausura; gli Ordinarii insieme co' suoi Superiori le constringano come ribelle &

incorrigibili, con ogni rimedio di ragione & di fatto, à sottoporsi alla detta clausura, & offeruarla perpetuamente.

Le Donne, quelle ancora che si chiamano Tertiarie, ouero di penitenza, di qualunque ordine si siano, lequali viuono in Congregatione, effendo ancor esse professè, in maniera che habbiano fatto voto solenne, siano esse ancora tenute precisamente come s'è detto alla clausura. Se non haueranno fatto voto solenne, gli Ordinarii insieme co' suoi Superiori le effortino, e cerchino di persuaderle che lo facciano; & così fatto voto & professione, si pongano sotto la medesima clausura: e se non volessero, e così poi alcune di loro fussero trouate viuere scandalosamente, siano punite con gran seuerità.

Et à queste tutte che ad ogni modo volessero viuere così senza far professione & senza clausura, vietamo & proibiamo perpetuamente, che per l'auuenire non riceuano alcun'altra nel suo ordine, religione, ò congregatione.

E se pure contra questa prohibitione nostra ne riceueranno alcuna, le rendiamo al tutto inhabili à cotal vita; & ordiniamo, che qualunque loro professione, & accettatione, sia di niun valore; si come per il presente Decreto le rendiamo, & annulliamo.

Et accioche per il numero eccessiuo delle Monache l'offeruanza della clausura non si guasti, accostandosi parimente alla dispositione della detta constitutione di Bonifacio, & al Decreto del sacro Concilio di Trento, con stretta prohibitione comandiamo alle sudette Monache, & à loro Superiori, & à gli Ordinarii, che non riceuano ne' loro Monasteri, ouero patiscano che si riceuano più Monache, di quelle che si possono sostentare commodamente delle proprie entrate d'essi Monasteri, ouero delle solite limosine.

Comandiamo perciò in virtù di santa obediencia &c. à tutti i Vescou, &c. che facciano publicare nella Città, e Diocesi loro le presenti lettere nostre, e così ne' Monasteri di Monache à loro soggetti, come in quelli, che mediatamente, ò immediatamete appartengono  
alla